informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 386 – 15 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

ESCLUSI GLI AIUTI COVID-19 DALLA VERIFICA DEL MANCATO PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

RIFERIMENTI

- **Art. 48-bis, DPR n. 602/73**
- **Art. 3, DL n. 209/2021**

IN SINTESI

Nell'ambito di un recente Decreto è contenuta una norma di interpretazione autentica in base alla quale l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei contributi a fondo perduto COVID-19 non è subordinata alla verifica dell'eventuale inadempimento del beneficiario all'obbligo di pagamento di somme iscritte a ruolo.

Di conseguenza, in caso di inadempimento l'erogazione dei contributi non è soggetta ad alcun "blocco".

Considerata la natura interpretativa della nuova disposizione, la stessa è applicabile con effetto retroattivo.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Come noto, in base all'art. 48-bis, DPR n. 602/73 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento, a qualunque titolo, di somme di ammontare superiore a € 5.000 devono **verificare**, anche con modalità telematiche, se il soggetto beneficiario risulta **inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento** per un importo complessivamente superiore al predetto limite.

L'inadempimento del beneficiario delle somme dovute dalla Pubblica amministrazione / Società si manifesta, secondo quanto specificato dal DM 18.1.2008, qualora lo stesso non abbia provveduto ad effettuare il versamento di somme iscritte a ruolo (riferite ad imposte e tasse, contributi previdenziali, multe stradali, ecc.) entro 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 25, comma 2, DPR n. 602/73.

Si rammenta che:

- la **sospensione** dei pagamenti **non opera** nei confronti:
  - delle aziende / società:
    - nei cui confronti è stato disposto il sequestro / confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, DL n. 306/92 ovvero della Legge n. 575/65;
      ovvero
    - che hanno ottenuto la dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73;
  - dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate con sede in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo 17.11.2015 - 15.1.2018;
- la soglia di € 5.000, come evidenziato dal MEF nella Circolare 29.7.2008, n. 22, è considerata al lordo IVA e al netto delle ritenute operate.

Al fine della predetta verifica, il soggetto pubblico, prima di effettuare il pagamento, invia una specifica richiesta all'Agente della riscossione che controlla se risulta un inadempimento a carico del beneficiario.

In caso affermativo, l'Agente della riscossione comunica, entro 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta, l'esito del controllo al soggetto richiedente il quale non può procedere al pagamento.

Qualora l'Agente della riscossione comunichi la non sussistenza di alcun inadempimento, ovvero non fornisca alcuna risposta nel predetto termine, il soggetto pubblico può procedere al pagamento a favore del beneficiario.

NB

Si rammenta, inoltre, che a seguito dell'emergenza COVID-19, per effetto di quanto stabilito dall'art. 153, DL n. 34/2020, fino al periodo di sospensione dei versamenti relativi alle cartelle di pagamento previsto dall'art. 68, DL n. 18/2020, ossia fino al 31.8.2021 (Informativa SEAC 5.7.2021, n. 203), la previsione di cui al citato art. 48-bis non opera(va).

AIUTI COVID-19 E VERIFICHE DI INADEMPIMENTO

Al fine di **evitare** che i vari contributi a fondo perduto riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19 siano **soggetti al blocco** dei pagamenti della P.A., nell'ambito del DL n. 209/2021, pubblicato sulla G.U. 11.12.2021, n. 294, contenente "*Misure urgenti finanziarie e fiscali*" è presente all'art. 3 una **norma di interpretazione autentica** in base alla quale

*"le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, **l'erogazione** da parte dell'Agenzia delle entrate di **contributi a fondo perduto**, si interpretano nel senso che a tali erogazioni **non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis** del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".*

Di conseguenza l'erogazione dei contributi COVID-19 da parte dell'Agenzia delle Entrate **non è** "**ostacolata**" dall'eventuale inadempimento del beneficiario all'obbligo di pagamento di somme risultanti da cartelle di pagamento, anche se di importo superiore a € 5.000.

NB

Considerato che la disposizione in esame ha natura interpretativa, la stessa è applicabile con effetto retroattivo.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it